Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Firenze

CORSO VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONSITI

IV Modulo

IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

DOTT. STEFANO BERTI

Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

Progetto di distribuzione

L' art. 591 bis, comma 2, n. 12, c.p.c. dispone:

Il professionista delegato provvede:

«12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596»;

Ordinanza di delega del Tribunale di Firenze:

Il professionista delegato provvederà alla formazione del progetto di distribuzione e alla fissazione innanzi a sé dell'udienza di discussione e approvazione del piano di riparto…

Detto adempimento dovrà essere posto in essere ***entro 3 mesi dall'emissione del Decreto di trasferimento e/o dalla liquidazione di tutti gli ausiliari****.*

Nell'ordinanza di delega del Tribunale di Firenze

Il professionista delegato:

Inviterà il CTU a confermare l'avvenuto saldo del proprio compenso professionale …

Creditori ammessi alla distribuzione:

a) il creditore procedente nella procedura principale;

b) il creditore procedente nella o nelle procedure riunite;

c) il creditore c.d. surrogante, ossia colui che è subentrato (in quanto munito di titolo esecutivo) al pignorante o procedente;

d) i creditori intervenuti, il cui credito si fondi su titolo esecutivo ovvero – nei casi previsti dall'art. 499 c.p.c. – sia stato riconosciuto dal debitore

Nell'ordinanza di delega del Tribunale di Firenze

Il Professionista Delegato

«Inviterà i creditori a trasmettergli il titolo giustificativo del credito (ove non ancora allegato al fascicolo processuale) e la nota di precisazione del credito contenente:

- l'analitica esposizione di quanto a essi dovuto per capitale, interessi e spese;

- la distinzione della parte di credito da collocare in via privilegiata nei limiti di cui all'art. 2855 c.c.;

- in caso di crediti assistiti da ipoteca, dalla parte di credito da collocare in via chirografaria;

- le spese vive di esecuzione ed il compenso professionale richiesto dal legale del creditore.

Ove il creditore cui sia stata richiesta la nota di precisazione del credito abbia omesso di provvedere, il professionista delegato invierà formale diffida, avvertendolo che decorsi dieci giorni dal ricevimento della medesima il credito sarà determinato sulla scorta del solo atto di precetto o di intervento».

Progetto di distribuzione

- **Un solo creditore** (pignorante): "*il Giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese*" (art. 510, comma 1, c.p.c.)

- **Più creditori**: "*Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato …, provvede a formare un* ***progetto di distribuzione****, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano..*" (art. 596 c.p.c.)

Non è una distribuzione in senso tecnico

Progetto di distribuzione

Art. 510, commi 2, 3 e 4 c.p.c.:

«In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e ***previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.***

L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano ***munirsi di titolo esecutivo*** *e, in ogni caso,* ***per un periodo di tempo non superiore a tre anni****. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e* ***dà luogo alla distribuzione della somma accantonata*** *tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.*

Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, ***è consegnato al debitore*** *o al terzo che ha subito l'espropriazione».*

Progetto di distribuzione

Art. 499, commi 5 e 6 c.p.c.:

«Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei ***creditori intervenuti privi di titolo esecutivo****, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.*

All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale.

I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.»

Ordine di distribuzione delle somme detratte le spese in prededuzione:

a) spese di giustizia ex art. 2770 c.c.;

b) crediti assistiti da privilegio, secondo il rango di ciascuno di essi, con la precisazione che per i crediti privilegiati non assume rilievo la tempestività o la tardività dell'intervento, purché avvenga entro l'udienza di fissazione della vendita ex art. 596 c.p.c. (art. 566 c.p.c.);

c) poi, in concorso tra loro sulla massa attiva residua, i crediti privilegiati tempestivi per la parte non assistita dal privilegio, nonché i crediti chirografari, purché tempestivi;

d) infine, se c'è capienza e sempre tra loro in concorso sulla massa attiva residua, i crediti privilegiati tardivi per la parte non assistita dal privilegio, nonché i crediti chirografari tardivi.

In caso di integrale soddisfacimento di tutti costoro, le somme che eventualmente residuino sono restituite al debitore o ai debitori in rapporto a ciascuna massa attiva

Progetto di distribuzione

MASSA ATTIVA:

- Prezzo di vendita.
- Conguaglio in ipotesi di assegnazione;
- Rendita o provento delle cose pignorate;
- Multa corrispondente alla cauzione versata dall'aggiudicatario inadempiente;
- Risarcimento del danno da parte aggiudicatario inadempiente ove il ricavato della nuova vendita sia inferiore al prezzo della precedente aggiudicazione unito alla cauzione (art. 587 cpc);
- Ricavato della vendita del bene in sede di divisione per la parte di spettanza del debitore esecutato (art. 601 c.p.c.);
- Competenze nette bancarie.

MASSE ATTIVE PLURIME:

- A un immobile corrisponde una massa.
- Se vi sono più immobili si individuano tante masse quanti sono gli immobili.
- Se su alcuni beni concorrono i medesimi crediti sia per numero che per qualità, questi si possono accorpare in un'unica massa.

SPESE IN PREDEDUZIONE

- spese ed onorario per la stima dell’immobile;
- spese e l’onorario del professionista delegato alla vendita;
- spese ed onorario di custodia;
- spese di pubblicità;
- spese per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 2770 C.C.:

- spese per il primo pignoramento se fruttuoso, anche se eseguite dopo l'iscrizione di un'ipoteca;
- spese per giudizi di surrogazione (2900 c.c.);
- spese per sequestro conservativo se anteriore al pignoramento, comprese quelle di custodia;
- spese per giudizi di divisione necessari alla esecuzione su beni indivisi;
- spese per iscrizione a ruolo;
- spese per l'istanza di vendita;
- spese per la documentazione ipocatastale.

MASSA PASSIVA :

- l’insieme dei creditori che possono accedere alla distribuzione del ricavato di un singolo immobile.

INDIVIDUAZIONE DELLA MASSA PASSIVA

Occorre fare riferimento:

- al pignoramento
- agli atti di intervento

Progetto di distribuzione

progetto distribuzione

Progetto di distribuzione

Ordinanza di delega del Tribunale di Firenze:

Il delegato evidenzierà, nel progetto di distribuzione, se vi sono, creditori assistiti con patrocinio a carico dello Stato.

Progetto di distribuzione

Ordinanza di delega del Tribunale di Firenze:

*- Il progetto di distribuzione dovrà necessariamente e partitamente contenere l'**indicazione** delle singole voci di spesa e **dei conti correnti dei creditori su cui verranno accreditate le somme** ad opera del professionista dopo l'approvazione del progetto medesimo;*

*Nel progetto di distribuzione sarà obbligatorio tener conto delle somme giacenti su eventuali libretti giudiziari e per questi ultimi, così come per tutti i bonifici, anche specificare: esistenza, quantificazione, destinazione con indicazione dell'**avente diritto al pagamento, specie in ipotesi di cessionarie dei crediti**, da individuare secondo le Direttive impartite con l'Allegato 1) del 23.01.2020 alla Circolare Rapporti EEII/Fallimento del 19.9.2019;*

*- **Unitamente al progetto di distribuzione sarà depositato estratto del c/c** (e/o copia del libretto di deposito per canoni, conversioni etc.) con l'indicazione delle somme in giacenza su ognuno di essi e da distribuire.*

Progetto di distribuzione

TRIBUNALE DI FIRENZE
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva immobiliare N. ...../..... R.G. Esecuzioni

Oggi ...../...../..... alle ore ..... in Firenze, Via ..... n....., sono comparsi innanzi al professionista delegato Dott. .....:

per il/i debitore/i .....

per il/i creditore/i .....

I presenti dichiarano di avere preso visione del progetto di distribuzione del ricavato che è stato predisposto dal professionista delegato e depositato in Cancelleria. I presenti dichiarano di non avere alcuna contestazione al riguardo e approvano il progetto, ivi compreso l'accantonamento delle somme spettanti ai creditori privi di titolo esecutivo intervenuti i cui crediti non sono stati riconosciuti dal/i debitore/i (*ex* art. 510 c.p.c.).

IL PROFESSIONISTA DELEGATO DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

preso atto della mancanza di opposizioni al progetto di distribuzione,

visti gli artt. 591-*bis*, 510, 596, 597 e 598, c.p.c.,

DICHIARA

l'avvenuta approvazione del progetto di distribuzione del ricavato

DICHIARA

esecutivo (salvo l'accantonamento) il progetto di distribuzione del ricavato depositato in Cancelleria

DISPONE

l'accantonamento per tre anni delle somme spettanti ai creditori privi di titolo esecutivo intervenuti i cui crediti non sono stati riconosciuti dal/i debitore/i, cosi come indicati nel progetto,

l'emissione dei bonifici a favore dei beneficiari indicati nella tabella riepilogativa allegata al progetto di distribuzione con addebito del corrispondente importo del conto corrente n. ..... Aperto presso Banca .....

Il professionista delegato

Dott.....

Progetto di distribuzione

Ordinanza di delega del Tribunale di Firenze:

Il delegato provvederà entro 20 giorni dall'approvazione del progetto a richiedere ai singoli creditori le quietanze (da intendersi come richieste di pagamento alla Cancelleria) e una volta ottenute dette quietanze, procederà nei 10 giorni successivi, ad effettuare il bonifico.

Progetto di distribuzione

Art. 51 L.F.

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

Progetto di distribuzione

Art. 41 T.U.B.

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

2. *L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.*

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE